Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2020

Verona, 30 ottobre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornati i quiz delle verifiche idoneità RT……..……....3
RIFIUTI – Nuove disposizioni in materia di rifiuti, D.Lgs. 116/2020…….……3

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – Aggiornamento normativo…….……..……..10
EMERGENZA COVID 19 - Indicazioni per durata e termine di isolamento e quarantena……..13
EMERGENZA COVID 19 – Indicazioni del SISP Ulss 9 Scaligera..……..……14
EMERGENZA COVID 19 - DPCM 13 ottobre 2020, misure urgenti contenimento contagio…….18
EMERGENZA COVID 19 – Spostamenti da e per l'estero……19
EMERGENZA COVID 19 - Schema di procedura Covid 19, Gestione lavoratori in azienda……24
EMERGENZA COVID 19 - DPCM 18 ottobre 2020, misure urgenti contenimento contagio…….25
EMERGENZA COVID 19 - Misure urgenti contenimento contagio, Ord. Reg. Veneto n. 141…….25
EMERGENZA COVID 19 – Autodichiarazione spostamenti in alcune regioni……...28
EMERGENZA COVID 19: Definizione di contatto, contatto stretto e contatto casuale……..28
EMERGENZA COVID 19 – DPCM 24 ottobre 2020, misure urgenti contenimento contagio……...30
EMERGENZA COVID 19 – Ord.Reg. Veneto n. 145, attività scolastica e mense lavoratori……...30
EMERGENZA COVID 19 – Circolare ai Prefetti sulle misure del DPCM 24 ottobre 2020……31
SICUREZZA LAVORO - Modello OT23, Riduzione premio Inail per l'anno 2021 – FAQ……...32
SICUREZZA LAVORO/ISI INAIL 2020 - Scheda sintetica…...……..32
SICUREZZA LAVORO - Valutazione rischio gas Radon ambienti di lavoro, D.Lgs. n. 101/2020...33
TUTELA LAVORATRICI MADRI/COVID-19 – Indicazioni ex L. 151/01 e D.Lgs. 81/08.....……..35

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID - Scuola, via libera ai test antigenici rapidi (tamponi naso faringei) come strumento di prevenzione, circolare Ministero Salute 29 settembre 2020.....……..36
EMERGENZA COVID 19 - Individuazione discipline sportive di contatto con restrizioni……...37

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO/INAIL - Nuove istruzioni per le verifiche degli apparecchi di sollevamento materiali.....……..38

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornati i quiz delle verifiche idoneità RT
https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornati-i-quiz-delle-verifiche-idoneita-rt/

Pubblicata la Circolare n. 5 del 10 ottobre 2020 con la quale vengono aggiornati i quiz delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico.

Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz.

RIFIUTI – Nuove disposizioni in materia di rifiuti, D.Lgs. 116/2020
https://www.apiverona.it/rifiuti-nuove-disposizioni-in-materia-di-rifiuti-d-lgs-1162020/

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020 il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*».

Il provvedimento, in vigore dal 26 settembre c.a., contiene, in particolare, importanti modifiche ed integrazioni al titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale.

Si evidenziano di seguito le novità di maggiore interesse per le aziende e si fa riserva di ulteriori approfondimenti in particolare durante il convegno in webinar in calendario per il 23 novembre p.v. (seguirà circolare con programma e modalità di iscrizione).

NUOVE DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 come segue:

inserendo delle nuove definizioni: rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizioni, rifiuti alimentari, regime di responsabilità estesa del produttore, recupero di materia, riempimento, compostaggio;
modificando o sostituendo le seguenti definizioni già presenti: rifiuto organico, ora rifiuti organici; gestione, ora gestione dei rifiuti; deposito temporaneo, ora deposito temporaneo prima della raccolta; compost di qualità, ora semplicemente compost.

Si evidenziano le nuove definizioni di "rifiuti urbani" e di "deposito temporaneo".

Deposito temporaneo prima della raccolta

Cambia la definizione con la nuova lettera bb) dell'art. 183 che rinvia ad un nuovo articolo, il 185-*bis* che contiene la disciplina del deposito temporaneo (prima era contenuta nella definizione stessa):
deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis

Il nuovo art. 185-*bis p*er il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti

A. conferma quanto già previsto per i seguenti punti :

- il deposito deve avvenire nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (c.1, lett. a), art. 185-bis);
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento (c.2, lett. a), art. 185-bis);
- i rifiuti sono devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (c. 2, lett. b), art. 185-bis);
- i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (c. 2, lett. c), art. 185-bis);
- il deposito deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (c. 2, lett. d), art. 185-bis).
- il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente (c. 3 art. 185-bis).

B. inserisce le seguenti nuovi disposizioni:

- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (c. 1, lett. b), art. 185-bis), sulla falsa riga di quanto già previsto in particolare per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE;
- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (c. 1, lett. c), art. 185-bis), disposizione immediatamente applicabile per i rifiuti da costruzione e demolizione (non occorrono provvedimenti ministeriali di attuazione), anche se non di agevole praticabilità.

Le novità introdotte al deposito temporaneo riguardano quindi in realtà deroghe all'obbligo dell'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.

Rifiuti urbani

Sono definiti con la nuova lettera *b-ter)* dell'art. 183. La nuova definizione riprende con importanti variazioni, l'elenco dei rifiuti classificati urbani che era contenuta nell'art. 184, comma 2 (ora sostituito con il rinvio alla nuova definizione ex *b-ter)* art. 183):

rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Questa nuova definizione è corredata da due nuovi allegati
- allegato L-*quater,* contenente l'Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter), punto 2), ossia l'elenco dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (così si legge nel richiamato punto 2 della lett. b-ter) art 183);
- allegato L-*quinquies*, contenente l'Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter), punto 2), ossia i rifiuti non domestici ma (ritenuti) simili vengono classificati urbani direttamente dalla legge.
Le nuove regole di classificazione si applicano dal 1° gennaio 2021 (art. 6, c. 5) al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano

Pertanto, al momento, nulla è variato in tema di classificazione dei rifiuti e nulla dovrebbe cambiare fino al 31 dicembre 2020, salvo quanto disposto nella nuova lettera *b-sexies)* dell'art. 183, aggiunta con il D.lgs. n. 116/2020 che chiarisce quanto segue: **i rifiuti urbani non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione (*per i rifiuti delle fosse settiche non era mai stata univocamente chiarita la natura urbana o speciale).*

Il primo principale effetto della nuova definizione/classificazione dei rifiuti urbani è che dal 1° gennaio 2021:
- risulterà **soppressa la categoria degli "*assimilati agli urbani*" (**ossia dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto, com'era previsto dall'art. 184, c. 2, lett. *b)*, prima del D.Lgs. 116/2020).

- tutti i rifiuti che figurano nell'allegato L-*quater* e provengono da attività elencate nell'allegato L-*quinquies* **sono urbani "*per definizione*"** (in base al punto 2 della nuova definizione/classificazione), salvo il residuo margine di discrezionalità tecnico-amministrativa lasciato aperto dalla previsione nell'allegato L-*quinques* delle altre «*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti*» in aggiunta a quelle puntualmente previste (annotazione in calce all'elenco di cui all'allegato L-*quinquies*).

- rimane confermato che comunque, anche dopo il 1° gennaio 2021, ***i rifiuti urbani non includono*** *(*non potranno mai includere) *i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione* (come previsto nella nuova lettera *b-sexies)* art. 183).

MODIFICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

E' stato modificato l'art. 184 relativo alla classificazione dei rifiuti:

1 - sostituendo il comma 2 con un rinvio alla nuova lett. *b-ter)* dell'art. 183, ossia alla **nuova definizione di rifiuto urbano,** che avrà effetto dal 1° gennaio 2021 (vedi sopra);

2 - sostituendo il comma 3 relativo **all'individuazione dei rifiuti classificati speciali**, con rinvio al comma 2 che avrà effetto dal 1° gennaio 2021 (rinvierà alla nuova definizione di rifiuto urbano); infatti il nuovo comma 3 dell'art. 184 annovera tra i rifiuti speciali:
i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2
i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

In sintesi tutti i rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizi *(lett. c), d), e) e f) del c. 3 art. 184 nella versione previgente al D.Lgs. 116/2020):*
- **fino al 31 dicembre 2020** resteranno speciali, salvo quelli assimilati agli urbani secondo le modalità di cui all'originario art. 184, c. 2, lett. *b)*;
- **dal 1° gennaio 2021**, invece, saranno speciali se non sono compresi nell'elenco cui all'allegato L-*quater* e (contemporaneamente) non deriveranno da attività di cui all'allegato L-*quinquies (*allegato quest'ultimo che non include le attività industriali).
- l'unica variazione in tema di classificazione dei rifiuti speciali **immediatamente operativa** è l'annovero tra gli speciali di tutti i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie.

3 - inserendo nel comma 5 **una nuova disposizione per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo:** la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida che verranno redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale SNPA ed approvate con decreto del Ministero Ambiente, sentita la Conferenza Stato- Regioni.

Il D.Lgs. 116/2020 sostituisce l'allegato D *Elenco dei rifiuti* e l'allegato I *Caratteristiche di pericolo per i rifiuti* alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, conformandoli alle norme europee.**Tale modifica non comporta novità particolari.**

RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI

Viene sostituito integralmente l'art. 188 e titolato "Responsabilità della gestione dei rifiuti"
Le novità sono due:
- la soppressione dell'ordine di priorità secondo il quale il produttore o detentore di rifiuti speciali dovrebbe assolvere i propri obblighi, previsto al comma 2 del previgente art. 188;
- la sostituzione del certificato di avvenuto smaltimento *(le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai emanato*) con una **attestazione di avvenuto smaltimento:** la nuova disposizione riguarda solo conferimenti per lo smaltimento, non anche conferimenti per il recupero, ed è immediatamente operativa e produce gli effetti dalla stessa prevista.

In particolare il nuovo comma 5 dell'art. 188 dispone che "nel *caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi,* ***oltre al formulario (…),*** *abbiano ricevuto* ***un'attestazione di avvenuto smaltimento*** *resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,* ***sottoscritta dal titolare dell'impianto*** *da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata".*

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI REN

Come è noto, con l'art. 6 del D.L. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019:
è stato soppresso il SISTRI (con decorrenza 1° gennaio 2019)
è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN).

Il nuovo art. 188-*bis* (introdotto dal D.lgs. n. 116/2020) indica le modalità di realizzazione del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti REN, rinviando (c. 1 art. 188 bis) ad un apposito decreto del Ministro Ambiente che dovrà definire le modalità di adempimento degli obblighi di cui agli articoli 190 e 193, relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

Nel frattempo, **fino all'entrata in vigore del decreto previsto continuano ad applicarsi i decreti del Ministro Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto** (c. 7 art. 188-bis).

Quando il REN diverrà operativo
- dovranno iscriversi al REN tutti i soggetti (enti ed imprese) per i quali attualmente vige l'obbligo della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) in base all'art. 189, comma 3 (art. 6, comma 3, del d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019)
- gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193, quindi registro e formulario, saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del c. 3 dell'articolo 6 del D.L. n. 135/2018; negli altri casi i suddetti adempimenti potranno essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale (c. 5 art. 188-bis).

CATASTO DEI RIFIUTI - MUD

È stato integralmente sostituito l'art. 189 ma **resta invariata l'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione (esenzioni comprese) e dei rifiuti oggetto della stessa.** Vengono confermati "*in legge*" gli ulteriori contenuti aggiunti in sede di concreta regolamentazione (DPCM) delle modalità di presentazione della comunicazione oltre che *le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività*, ossia delle specifiche attività che individuano i soggetti obbligati, debbono essere comunicate anche, ove ne ricorra il caso, *le quantità e le caratteristiche qualitative* (…) *dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti*

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

È stato integralmente sostituito l'art. 190:

- rimangono <u>invariati i soggetti obbligati</u> alla tenuta del registro

- viene inserito **un nuovo caso di esenzione**; infatti restano esonerati dall'obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8; e vengono inseriti tra i soggetti esonerati dall'obbligo del registro **"per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti" (c. 5 art. 190). In questo modo c'è i soggetti obbligati alla tenuta del registro sono gli stessi obbligati alla comunicazione al catasto. (***Per quanto riguarda il numero dei dipendenti il calcolo va effettuato considerando l'impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L'anno da considerare è l'ultimo anno di esercizio contabile approvato. Vd. c. 3 art. 258).*

- restano <u>invariati i tempi per provvedere alle registrazioni</u>

-sono invariate le modalità di registrazione *fino alla data di entrata in vigore del* decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 (registro e formulari) in connessione con il REN (quindi, salvo prescrizione specifica di ulteriori registri contenuta nell'autorizzazione del singolo impianto di recupero, il registro vigente non prevede registrazioni che non riguardino i rifiuti).

- vengono ridotti i tempi di conservazione per i registri (ed i formulari) a tre anni anziché cinque dalla data dell'ultima registrazione, fermo restando che comunque i *registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto* (c. 10 art 190).

Si segnalano infine le seguenti **novità di immediata applicazione**:
-i consorzi e le organizzazioni per la raccolta e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti previsti nei titoli II e III della parte IV del 152 (imballaggi e particolari categorie di rifiuti quali raee, veicoli fuori uso, pneumatici ecc) , possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative (c. 4 art. 190);

- per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche (c. 8 art. 190);

- i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto (c. 10 art 190);

- i registri relativi ai rifiuti delle attività di manutenzione di infrastrutture a rete possono essere tenuti nel cantiere o nella sede locale di pertinenza del tratto di infrastruttura in manutenzione, oppure presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, (*già previsto dall'art. 230, c. 4, ora abrogato)* ma previa comunicazione all'ARPA o al REN (c. 11 art. 190).

TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO

È stato integralmente sostituito l'art. 193:

- sono invariati i dati essenziali e le modalità di compilazione fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 (registro e formulari) in connessione con il REN; fino ad allora continua ad applicarsi il decreto Ministro Ambiente 1° aprile 1998 n. 145 (art. 193, c. 3)

- resta invariato il numero e modalità di gestione delle quattro copie (art. 193, c. 4)

- vengono ridotti i tempi di conservazione per i formulari (e i registri) a tre anni anziché cinque dalla data dell'ultima registrazione (c. 10 art 190)

Si segnala la seguente novità di immediata applicazione: gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio sottoposto ad autorizzazion] di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e **non superino le 72 ore** escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. In precedenza le ore di stazionamento massimo erano 48. (c. 15 art. 193).

E' inoltre previsto che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per registro e formulari in connessione con il REN, il formulario - in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3- sia prodotto in format esemplare, conforme al DM Ambiente n. 145/1988, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. Ad oggi non risulta applicabile perché nessuna Camera di Commercio si è ancora attrezzata in tal senso. (c. 5 art. 193).

Infine vengono forniti alcuni chiarimenti:
per il trasporto di rifiuti da attività di manutenzione
- come è noto i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il nuovo decreto chiarisce che "n*el caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione"* (c. 19 art. 193).
- resta confermato per chi esegue il trasporto l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

per la trasmissione della quarta copia
l'invio della quarta copia può essere sostituito dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore (c. 4, art. 193).

responsabilità per la compilazione del formulario
nella compilazione del formulario ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (c.17 art. 193).

SANZIONI

È stato integralmente sostituito l'art. 258 in tema di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ripristinando in buona parte struttura e contenuti della precedente versione, con l'aggiunta di ulteriori ipotesi di violazioni amministrative connesse a nuovi obblighi, in particolare quelli connessi al REN.

Si segnalano le seguenti novità:

Art. 258, c. 13, primo periodo – Dati rilevanti ai fini della tracciabilità
Resta confermato quanto già previsto:
- sanzione penale per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto (e per la predisposizione e per l'utilizzo di falsi certificati di analisi dei rifiuti),
- sanzioni amministrative per tutte le altre violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale al catasto, al registro di carico e al formulario.
Viene però precisato che "l*e sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti* ***sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali".***

Art. 258, c.9 - Quantificazione della pena pecuniaria
Per evitare l'eccesso sanzionatorio, l'art. 258, c.9 stabilisce quanto segue:
chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione,soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio;
la stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Ammontare delle sanzioni – Modifiche
l'omessa comunicazione annuale e l'incompleta o inesatta comunicazione sono punite con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro *(era da 2.600 a 15.500 euro)*;
l'omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti non pericolosi e l'incompleta compilazione dello stesso sono punite con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro *(era da 2.600 a 15.500 euro);*
l'omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti pericolosi e l'incompleta compilazione dello stesso sono punite con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro *(era da 15.500 a 93.000 euro);*
Solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto vi è un leggero aumento: da 1.600 a 10.000 euro (*era da 1.600 a 9.300 euro*).

Pene pecuniarie ridotte - Modifiche
Si segnalano le seguenti variazioni:
la riduzione di pena in caso di dati incompleti ed inesatti, ma ricostruibili attraverso altri documenti, già prevista per la comunicazione annuale e per il registro, è stata estesa anche al formulario *(precedentemente per il formulario la sanzione ridotta era applicabile solo se dal formulario stesso era possibile ricostruire la completezza ed esattezza dei dati*);
per il registro anche l'omessa tenuta da parte del produttore è sanzionata in misura ridotta quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – Aggiornamento normativo
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-aggiornamento-normativo/

1. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pubblicato l'aggiornamento all'8 ottobre 2020 delle **"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e Province autonome.**

Le modifiche riguardano in particolare i temi della formazione professionale e dei servizi noleggio. Per quanto riguarda l**a formazione professionale** viene indicato quanto segue:

"Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni. Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.

- Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

- Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).

- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale."

2. ATTIVITÀ MOTORIA E OBBLIGO DI MASCHERINA

A seguito dell'adozione del D.L. 7 ottobre 2020, n.125, è stata inviata ai prefetti una circolare che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale. Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.

Pertanto con riferimento all'obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di **attività motoria, il Ministero dell'Interno precisa che per tale attività deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa,** anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina.

3. PROROGA STATO DI EMERGENZA PER L'EPIDEMIA DA COVID 19 – PRECISAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI IN AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale per l'epidemia da Covid 19. Con tale provvedimento sono stati prorogati pertanto tutti gli obblighi già

previsti per le aziende in relazione alla situazione sanitaria e viene confermato il protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020 (vedi ns. circolare n. 173 dell'8 ottobre c.a.).

Si ricorda che detto protocollo va adattato alle singole realtà aziendali tenendo conto anche della normativa regionale. Per quanto riguarda l'uso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro, la disposizione introdotta dal nuovo decreto legge non riguarda gli ambienti di lavoro: **sono state fatte espressamente salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo del 24 aprile suddetto secondo il quale l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie negli ambienti di lavoro è previsto laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, aree ristoro, ecc).**

Viene infine prorogato l'apparato sanzionatorio previsto per il mancato rispetto del protocollo suddetto: sanzioni amministrative da 400 a 1000 € e sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Scarica il protocollo 24.04.2020

4. INSERIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2 NELL'ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI
Il D.L. 125/2020 in attuazione alla direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020, inserisce nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 il virus Sars-Cov-2 - Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2, quindi classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori.

La valutazione del rischio biologico **va quindi aggiornata nel caso di aziende (come laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali) dove è presente l'esposizione a questo agente biologico per motivi professionali**. Per tutte le altre attività resta un rischio generico e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico.

EMERGENZA COVID 19 - Indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-indicazioni-per-la-durata-e-il-termine-dellisolamento-e-della-quarantena/

Fonte Ministero Salute

*La nuova **Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020** aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.*

La circolare chiarisce che:
l'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi **(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
1.un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso; oppure
2.un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

EMERGENZA COVID 19 – Indicazioni del dipartimento di prevenzione, SISP servizio igiene e sanita' pubblica, ULSS 9 SCALIGERA
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-indicazioni-del-dipartimento-di-prevenzione-sisp-servizio-igiene-e-sanita-pubblica-ulss-9-scaligera/

Si ritiene opportuno trasmettere le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto in merito alle modalità previste per la gestione dei casi di sospetto Covid 19, con particolare riferimento alla riapertura delle scuole, e che possono risultare utili per i lavoratori/lavoratrici nelle aziende. Si trasmette inoltre uno schema di procedura, da adattare alle singole realtà, per la gestione dei lavoratori in azienda con riferimento alle problematiche Covid 19 trattate in questa informativa.

1. Scuole al via, cosa sapere
L'Azienda ULSS 9 Scaligera per fare chiarezza rispetto a dubbi e interrogativi di carattere sanitario, ha predisposto sui vari strumenti a disposizione, sito web e social network in primis, le informazioni utili, le FAQ e le indicazioni da seguire per studenti, famiglie e personale scolastico.
Se durante l'attività scolastica uno studente presentasse sintomi sospetti per Covid-19, quali ad esempio tosse e febbre oltre i 37.5°, i genitori vengono subito avvisati dall'istituto perché lo studente sia allontanato dalla scuola e avvertano tempestivamente il pediatra o il medico curante per la valutazione clinica del caso e l'eventuale effettuazione di tampone naso faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2.
Se il tampone risultasse positivo, il medico curante invierà la scheda di segnalazione di caso accertato **al Servizio Igiene e Sanità Pubblica che avvierà l'indagine epidemiologica e le attività di contact tracing e disporre l'isolamento domiciliare fiduciario dello studente e dei contatti stretti.** Al termine dell'isolamento domiciliare di 14 giorni, è prevista l'effettuazione di due tamponi consecutivi, a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro.
Se entrambi risultano negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l'isolamento. Lo studente potrà rientrare a scuola solo dopo la guarigione clinica, ovvero la totale assenza di sintomi e l'esito negativo dei due tamponi, con l'attestazione di guarigione rilasciata dal medico curante.
Se uno studente presenta sintomi sospetti e il tampone risulta negativo l'alunno potrà rientrare a scuola dopo la guarigione clinica con l'attestazione di conclusione del percorso diagnostico redatta dal pediatra o dal medico di medicina generale. In presenza di situazioni cliniche non sospette per Covid-19 per il rientro a scuola, la famiglia fornirà **un'autocertificazione scaricabile dal sito dell'ULSS 9.**
Se ad avere sintomi è un docente o chiunque del personale scolastico, è prevista la medesima procedura prevista per gli studenti.

2. Punti di accesso per i tamponi rapidi
Con la riapertura delle scuole la verifica tempestiva della positività o meno al Covid-19 degli alunni e del personale scolastico è di primaria importanza. In caso di presenza di sintomi di sospetta infezione da Covid-19, gli studenti, il personale docente e non degli istituti di ogni ordine e grado e gli autisti dedicati al servizio di trasporto scolastico vengono inviati a prenotare l'accesso ai punti tampone dai Pediatri e dai Medici di Medicina Generale. I tamponi "rapidi" permettono in pochi minuti di confermare o meno la positività di un caso sospetto. La prenotazione, **obbligatoria,** è possibile tramite "app" presente sul sito dell'AULSS 9.
Le sedi e gli orari dove si possono effettuare i tamponi rapidi sono costantemente aggiornati sul sito dall'Azienda ULSS9 nella sezione "Prenotazione tamponi per la riammissione a scuola".
Ad oggi sono:
– Verona: Caserma Pianell, via Carmelitani Scalzi
– Bussolengo: Centro Polifunzionale di via C. A. Dalla Chiesa
– San Bonifacio: Ospedale Fracastoro, Piano Terra, Aula 1
– Legnago: Ospedale Mater Salutis, accesso dal lato del Pronto Soccorso
– Malcesine: Ospedale via Val di Sogno – sala riunioni vicino al Punto di Primo Intervento
E' possibile prenotare i tamponi per la riammissione a scuola anche presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Per accedere al servizio è necessario indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé la tessera sanitaria. In caso di esito positivo del tampone rapido, che viene comunicato direttamente sul posto dopo 15-20 minuti dall'effettuazione, il personale dell'ULSS 9 effettuerà successivamente un tampone molecolare di conferma. L'esito di quest'ultimo è visibile dal curante dopo 24-48 h (Pic19). Qualora il caso fosse confermato, il Servizio Igiene Sanità Pubblica SISP si occuperà di effettuare l'indagine epidemiologica, il contact tracing e disporrà la quarantena e l'isolamento dei contatti stretti individuati.
Come confermato a seguito colloqui intercorsi con la Direzione del SISP dell'Ulss 9 Scaligera, i tamponi possono essere fatti anche privatamente presso laboratori privati, accreditati.
Sono in corso in questi giorni degli incontri tra la Direzione Generale dell'Ulss 9 Scaligera e i MMG/PLS che hanno in cura i bambini per definire con loro l'iter diagnostico: lo schema proposto dovrebbe prevedere che siano i medici pediatri ad effettuare, in caso di sintomi

indicatori /sospetti di Covid19, il tampone. Tutto questo in linea con la nuova Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020, contenente in allegato 1 le "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia". Detta Ordinanza prevede infatti che le Aziende Ulss mettano a disposizione dei MMG e dei PLS i test antigenici rapidi. Si fa riserva di ulteriori precisazioni non appena tale iter verrà definito.

Prenotazione tamponi

Per migliorare l'accessibilità ai punti tampone della provincia ed evitare code e assembramenti, l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha sviluppato una nuova link per permettere a studenti e personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado (dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado) di prenotare, qualora indicato dal proprio medico curante, i tamponi per la verifica della positività o meno al Covid-19.

Regole da rispettare:

1. In caso di malattia (come ad esempio tosse o febbre oltre i 37.5°) è necessario contattare il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di base che deciderà se è il caso di eseguire o meno il tampone antigenico rapido per la ricerca del virus Sars-CoV-2
2. Se sussiste l'indicazione all'esecuzione del tampone, l'interessato procede con la prenotazione tramite app **https://scaligera-covid.prenotami.cloud/**
3. Si raccomanda di riportare nella schermata il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, per ricevere il promemoria con indicato sede, giorno e orario della prenotazione. Il promemoria va mostrato al momento dell'accesso.
4. All'appuntamento la persona che deve eseguire il tampone ed il suo eventuale accompagnatore dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento di almeno un metro e avere con sé la tessera sanitaria. Si raccomanda che sia presente possibilmente un solo accompagnatore per minore.

L'esito del tampone verrà comunicato direttamente sul posto, dopo 15-20 minuti dall'effettuazione.

3. FAQ per il rientro a scuola, Azienda Ulss 9 Scaligera e Regione Veneto

Sono state pubblicate le FAQ nel sito dell'Azienda Ulss 9 Scaligera al seguente link:
https://sisp.aulss9.veneto.it/mys/faq/tag/0/categoria/293
Si riportano di seguito quelle di maggiore interesse.

Chi dovrà sottoporsi a quarantena nel caso in cui uno studente risulti positivo?

In presenza di un caso positivo il Servizio di Sanità Pubblica valuterà e rintraccerà tutti i soggetti che potrebbero aver avuto un contatto stretto (es. in particolare compagni di classe), così come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, ed informerà tutti coloro che dovranno sottoporsi alla quarantena.

Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

La prescrizione della quarantena dei contatti stretti di un caso confermato di COVID-19 e/o la chiusura di una scuola o parte di essa saranno misure valutate dal SISP- Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

Come ci si comporta nel caso in cui uno studente e/o un familiare dello studente sospettino di essere entrati in contatto con un eventuale positivo?

Devono contattare il proprio medico curante per attivare le eventuali procedure del caso.

Come si procede se l'alunno risulta negativo al test?

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo ma permane il sospetto di infezione da SARS-CoV-2, l'alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. In questo caso l'alunno deve rimanere a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l'alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Come si procede se l'alunno risulta positivo al test?
Se il test è positivo, il SISP-Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell'alunno.
La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l'alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al SISP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o la data di effettuazione del tampone in caso di assenza di sintomi/segni.
I contatti stretti individuati dal SISP con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il SISP deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Cosa accade ai compagni di classe di un alunno che risulta Covid-19 positivo?
Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), ricevuta la notifica del caso o visionata la positività sulla piattaforma PIC-19 dell'azienda zero, pone l'alunno in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza.
Inoltre avvia la ricerca dei contatti. Il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP nel fornire l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.
I contatti stretti in ambito scolastico individuati dal SISP con le consuete attività di contact tracing saranno gestiti in base alle procedure in essere.
E' necessario un certificato del pediatra o del medico per la riammissione? O basterà la normale giustificazione?
Se l'alunno presenta sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere contattato il medico curante che valuterà se effettuare il tampone rinofaringeo:

- in caso di esito positivo per la riammissione sarà necessaria la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico curante;
- in caso di esito negativo si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, il quale, per il rientro a scuola dell'alunno, redigerà un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.

In caso l'assenza non sia dovuta a condizioni cliniche sospette di COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenterà una specifica autodichiarazione.
Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?
Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal SISP-Dipartimento di prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?
Su valutazione del SISP, l'alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni da parte del SISP- Dipartimento di prevenzione.
Saranno posti in isolamento domiciliare e quarantena anche i parenti dello studente positivo?
Sì, i familiari, i conviventi e le persone che sono state a contatto stretto con il caso positivo sono posti dal SISP in quarantena per un periodo di 14 giorni dall'ultimo contatto.

4. Schema di procedura Covid 19 – Gestione lavoratori in azienda
Si allega in calce uno schema di procedura, da adattare alle singole realtà, per la gestione dei lavoratori in azienda con riferimento alle problematiche Covid 19 trattate in questa circolare.
Si ricorda che è disponibile **il servizio Apindustria "Sportello AUDIT COVID19"**, gratuito e riservato alle sole aziende associate. Obiettivo dell'audit è quello di supportare le aziende nella verifica delle

misure adottate per la prevenzione dal rischio Covid 19 secondo quanto previsto e richiesto dal Protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro del 24/04/2020.
Durante l'incontro tramite una check list si andranno ad esaminare tutti i punti del Protocollo al fine di evidenziare eventuali carenze e suggerire opportune integrazioni, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nei materiali messi a disposizione dallo SPISAL per l'attività di controllo. Per le modalità di prenotazione del servizio si rimanda alla **ns. circolare Prot. n. 101/20 – AG/sb del 27 maggio u.s.**

EMERGENZA COVID 19 - DPCM 13 ottobre 2020, misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dpcm-13-ottobre-2020-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sullintero-territorio-nazionale/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13.10.2020 il DPCM firmato il 13 ottobre 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni **si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.**
Si evidenziano di seguito le principali novità.

MascherineL'articolo 1 del nuovo DPCM prevede che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, **e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande**. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Attività produttive industriali e commerciali
L'articolo 2 del DPCM richiede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatto salvo quanto previsto dall'art. 1) **rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020** fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso per i **cantieri,** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso per ill settore del **trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Fiere e congressi, attività lavorative e ricreative, feste e cerimonie
In merito alle attività lavorative e ricreative restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. **Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi,** previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Smart working
Si raccomanda alle attività professionali che vengano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ristoranti e altri servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Attività sportiva o motoria all'aperto
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali
Il DPCM dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

EMERGENZA COVID 19 – SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-spostamenti-da-e-per-lestero/

Fonte Ministero Esteri

Aggiornamento al 27 ottobre 2020

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero.

AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO: **MODELLO**
NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO: **ALLEGATO ALL'AUTODICHIARAZIONE**

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 7 ottobre 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale **fino al 31 gennaio 2021**, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Il 13 ottobre 2020, è stato varato un **nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), in vigore dal 14 ottobre,** che in parte riprende e in parte modifica la disciplina in tema di spostamenti da/per l'estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute.
Un ulteriore **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** è stato firmato il **24 ottobre**. Il nuovo DPCM riprende i contenuti di quello del 13 ottobre, in materia di spostamenti da/per l'estero, e ne estende la **validità fino al 24 novembre 2020**.
Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.
Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Clicca qui per consultare la normativa vigente.

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.
VAI AL QUESTIONARIO

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO DAL 14 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE

Anche il DPCM 24 ottobre 2020 si basa su una serie di elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 del DPCM. Di seguito sono riportate le misure previste per spostamenti da/per i Paesi dei vari elenchi.

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco B. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.
Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.
Sono previste **eccezioni all'obbligo di sottoporsi a test molecolare** o antigenico in rientro dai Paesi dell'**elenco C**. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel **paragrafo dedicato.**

ATTENZIONE. Territori britannici, danesi, francesi, norvegesi, portoghesi e spagnoli al di fuori del continente europeo: a che elenco appartengono?
L'Allegato 20 del DPCM 24 ottobre 2020 specifica che:

- rientrano nell'**elenco B**: le isole Far Oer e Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Azzorre e Madeira;
- rientrano nell'**elenco C**: Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro; territori spagnoli nel continente africano; Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte;
- rientrano nell'**elenco E**: tutti gli altri territori francesi e britannici non espressamente menzionati; i territori dei Paesi Bassi situati al di fuori del continente europeo.

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni**, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
Sono previste **eccezioni all'obbligo di isolamento** in rientro dai Paesi dell'**elenco D**. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel **paragrafo dedicato.**

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**. Il rientro/l'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 24 ottobre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). **All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone

dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario **sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni**.
Sono previste **eccezioni all'obbligo di isolamento** in rientro dai Paesi dell'**elenco E**. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel **paragrafo dedicato.**

F - L'elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il **divieto di ingresso in Italia**. **Il giorno** in cui sono stati inseriti in elenco **è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso.** I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore **un divieto di ingresso in Italia,con poche eccezione**. Rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso solamente:

1. cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del **9 luglio 2020**, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
2. cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, che abbiano la residenza angrafica in Italia da prima del **9 luglio 2020**, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
3. equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
4. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Gli **spostamenti dall'Italia verso questi Paesi** sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.
Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il **16 luglio 2020**. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), **solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.**
Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il **13 agosto 2020**. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), **solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.**

ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni **non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell'Elenco F** nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui all'elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall'estero sul territorio nazionale, **le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria**, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale **e all'obbligo di tampone* NON si applicano**:

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore,** con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione Europea e degli altri Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C* e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**.

***Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti **da uno dei Paesi dell'elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare** o antigenico.

1. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
2. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
3. al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;
4. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
5. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con

sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l'autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell'applicazione delle linee guida con l'esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall'ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria. Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita. **Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 24 ottobre 2020**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La **dichiarazione per l'ingresso** in Italia è disponibile cliccando qui.

Per quesiti più specifici in merito all'ingresso nel Paese, contattate la **Polizia di Frontiera** o la **Prefettura** competente per territorio. Per quesiti relativi all'attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare **l'Azienda Sanitaria** competente per territorio o il numero dedicato del **Ministero della Salute 1500**.

Il DPCM 24 ottobre 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.

Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.

VAI AL QUESTIONARIO

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del **traffico aereo** e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I **voli** sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l'operatività del proprio volo.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia**.

Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

EMERGENZA COVID 19 - Schema di procedura Covid 19, Gestione lavoratori in azienda
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-schema-di-procedura-covid-19-gestione-lavoratori-in-azienda/

A seguito della pubblicazione della **Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020** che ha modificato le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, si allega un aggiornamento dello schema di procedura, da adattare alle singole realtà, per la gestione dei lavoratori in azienda con riferimento alle problematiche Covid 19.

EMERGENZA COVID 19 - DPCM 18 ottobre 2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sullintero-territorio-nazionale-dpcm-18-ottobre-2020/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18.10.2020 il DPCM 18 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.Le disposizioni valgono sino al 13 novembre p.v.
Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte:

sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; sono vietate le sagre e le fiere di comunità;

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un **massimo di sei persone per tavolo**, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

EMERGENZA COVID 19 - Misure urgenti di contenimento del contagio, Ordinanza Regione Veneto n. 141 del 17 ottobre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-ordinanza-regione-veneto-n-141-del-17-ottobre-2020/

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 155 del 17 ottobre 2020 l'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 141 del 17 ottobre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni".

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI
E' autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:
a) ristorazione;
b) attivita' turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
c) attivita' ricettive;

d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico;
h) piscine;
i) palestre;
j) manutenzione del verde;
k) musei, archivi e biblioteche;
l) attivita' fisica all'aperto;
m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
n) informatori scientifici del farmaco;
o) aree giochi per bambini;
p) circoli culturali e ricreativi;
q) formazione professionale;
r) cinema e spettacoli dal vivo;
s) parchi tematici e di divertimento;
t) sagre e fiere locali;
u) strutture termali e centri benessere;
v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
w) congressi e grandi eventi fieristici;
x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.
Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all'art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) <u>MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA</u>
Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) <u>MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA</u>

1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;
6) Si applicano le disposizioni del documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) <u>ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI</u>
L'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>
Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.
Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.
Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

EMERGENZA COVID 19 – MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI IN CAMPANIA, LAZIO E LOMBARDIA
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-modulo-autodichiarazione-spostamenti-in-campania-lazio-e-lombardia/

Fonte Ministero Interno

È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Si informa che per quanto riguarda la Lombardia con l'ordinanza regionale n. 623/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, ha disposto che dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno 22 ottobre 2020 – e fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020 – sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità o d'urgenza
- motivi di salute

Viene in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incomberà sull'interessato che dovrà produrre apposita autocertificazione.

EMERGENZA COVID 19: Definizione di contatto, contatto stretto e contatto casuale
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-definizione-di-contatto-contatto-stretto-e-contatto-casuale/

Si ricorda che identificare tempestivamente e gestire correttamente i contatti dei casi probabili o confermati di Covid 19 è fondamentale al fine di interrompere la catena di trasmissione.
Si forniscono le seguenti precisazioni aggiornate all'ultima circolare del Ministero Salute del 12 ottobre c.a.

Contatto di un caso COVID-19
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento) .

Contatto stretto e contatto casuale
Si riporta di seguito la definizione di contatto stretto e di contatto casuale secondo quanto indicato nel rapporto ISS n. 53/2020 e integrato successivamente dalla circolare del Ministero Salute n. 18584 del 29.05.2020: rispetto alla precedente versione, in caso di riunioni, aule, sale di attesa etc, quindi ipotesi

di persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso Covid 19, si configura un contatto stretto solo in assenza di DPI idonei.

Contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 **in assenza di DPI idonei;**
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale:

- qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto

Nonostante le suddette ipotesi, **gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto (***setting)* **in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.**

I **contatti** vengono quindi distinti in due tipologie:
1. **contatti stretti** (ad alto rischio), nei confronti dei quali viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) *per 14 giorni**(*)** dalla data di ultima esposizione al caso;*
2. **contatti casuali** (a basso rischio), nei confronti dei quali viene disposta la sorveglianza passiva (automonitoraggio dei sintomi).

(*) La circolare del Ministero Salute n. 32850 del 12/10/2020 ha fornito nuove **indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, stabilendo quanto segue per i contatti stretti asintomatici:**

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La medesima circolare ha fornito le seguenti raccomandazioni:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

EMERGENZA COVID 19 – DPCM 24 ottobre 2020, ulteriori misure per contrastare l'emergenza Covid 19
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dpcm-24-ottobre-2020-2/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 25.10.2020 il DPCM 24 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento entra in vigore dal 26 ottobre c.a. e rimane valido **fino al 24 novembre p.v.**

Si segnalano le seguenti novità:
- la chiusura delle fiere;
- la raccomandazione sugli spostamenti solo per motivi di lavoro, necessità, salute, ecc;
- la chiusura alle 18 dei locali pubblici (bar, ristoranti ecc);
- la chiusura di palestre e piscine, di cinema e teatri.

Per le attività produttive, industriali e commerciali viene confermato quanto già previsto, con il rimando all'osservanza dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020,attività scolastica e mense per lavoratori
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-145-del-26-ottobre-2020attivita-scolastica-e-mense-per-lavoratori/

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 159 del 26/10/2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni".

Il provvedimento interviene sui seguenti ambiti:

A. Attività scolastica. Formazione professionale
A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti. E' raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.

E', comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni "fragili").

Sempre a decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza.

B. Mense per lavoratori
In attuazione della lett. ee) dell'art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell'allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

EMERGENZA COVID 19 – Circolare ai Prefetti sulle misure del DPCM 24 ottobre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-circolare-ai-prefetti-sulle-misure-del-dpcm-24-ottobre-2020/

Fonte Ministero Interno

Resa disponibile e inviata ai Prefetti una nuova circolare del Ministero dell'Interno che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Si ricorda che le disposizioni del DPCM suddetto trovano applicazione dalla data del 26 ottobre, in sostituzione di quelle del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si evidenziano le seguenti indicazioni fornite nella circolare in merito a:

Raccomandazioni
Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art.1, comma 4)
Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)
Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti

di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Si ribadisce, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.

Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.
Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.). La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

SICUREZZA LAVORO - Modello OT23 2021 - Riduzione del tasso di premio Inail per l'anno 2021 – FAQ di chiarimenti

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-definizione-di-contatto-contatto-stretto-e-contatto-casuale/

Si ricorda che sul sito istituzionale dell'INAIL è stata pubblicata ed è consultabile **la guida alla compilazione del modulo OT23** e una versione aggiornata del **modulo OT23**, per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2021 (**da inoltrare entro febbraio 2021**). In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 - 2021 e la relativa documentazione probante, **INAIL ha predisposto un primo gruppo di Faq**, consultabili al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-ot23-11-9-2020.html

Per il servizio di compilazione/controllo riservato agli associati si rimanda alle nostre circolari (n. 109/AM/43 del 4 giugno2020; n. 138/AM/49 del 22 luglio 2020).

SICUREZZA LAVORO/ISI INAIL 2020 - Scheda sintetica

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoroisi-inail-2020-scheda-sintetica/

Fonte Inail

Annunciata la pubblicazione entro la fine dell'anno l'avviso ISI 2020 destinato alle imprese che investono in sicurezza sul lavoro.

Previste più aree di intervento come già anticipato nell'avviso pubblicato quest'anno, ma poi revocato.

Nel dettaglio sono incentivabili i progetti il cui obiettivo è:

- Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
- Bonifica da materiali contenenti amianto

Contributo a fondo perduto pari al 65% dell'investimento fino a un importo massimo di 130.000 €

Probabile l'introduzione di novità per l'inoltro delle domande (sportello informatico) e accesso al sistema; tali innovazioni sono il risultato di analisi e studi tecnici volti a rafforzare la sicurezza dello "sportello informatico".

Sono stati, in particolare, individuati interventi tecnici volti a garantire la massima correttezza della procedura di selezione, attraverso soluzioni IT atte a potenziare gli aspetti di sicurezza della fase di accesso al sistema. L'adeguamento tecnologico sta interessando gli aspetti relativi alle procedure applicative, alla piattaforma su cui esse sono utilizzate e ad alcuni requisiti o definizioni tra cui vi rientrano i codici identificativi del soggetto abilitato allo sportello informatico e altri relativi alla pratica ISI.

Tra le novità anticipiamo la compilazione della perizia asseverata, a cura del tecnico abilitato identificato tramite spid, direttamente su portale Inail.

SICUREZZA LAVORO - Valutazione rischio gas Radon negli ambienti di lavoro, nuove disposizioni D.Lgs. n. 101/2020

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-rischio-gas-radon-negli-ambienti-di-lavoro-nuove-disposizioni-d-lgs-n-1012020/

Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 recante *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della L. 4 ottobre 2019, n. 117."*

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto u.s., introduce nuove disposizioni in merito all'esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi.

Le nuove disposizioni si applicano in caso di esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:

- nei luoghi di lavoro sotterranei;
- nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell'attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;
- nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d'azione del radon;
- negli stabilimenti termali.

E' previsto l'obbligo per l'esercente di completare la misurazione della concentrazione media annua dell'attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, **entro ventiquattro mesi** decorrenti:
1) dall'inizio dell'attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;
2) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra; del Piano nazionale d'azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;
3) dall'inizio dell'attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2).

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell'attività del radon in aria misurata **non superi il livello massimo di riferimento** di 300 Bq m-3, è previsto l'obbligo per l'esercente di

- elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale - DVR;
- ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio; o di restauro e di risanamento conservativo; o interventi di ristrutturazione edilizia;
- che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra o volti a migliorare l'isolamento termico.

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell'attività del radon in aria misurata risulta essere **superiore al livello massimo di riferimento** di 300 Bq m-3, è previsto l'obbligo per l'esercente di porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Dette misure correttive devono essere:

- completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell'attività del radon;
- verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante l'effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:

- è **inferiore a 300 Bq m-3**, l'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive adottate; ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;
- è rimasta **superiore a 300 Bq m-3**, nonostante l'adozione delle misure correttive, l'esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d'efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv.

Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:
inferiore al livello di riferimento, l'esercente deve tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria; conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;
superiore al valore previsto, l'esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall'esposizione dei lavoratori. In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell'esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.

Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, l'esercente deve **inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territori**o.

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione

contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.

La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell'aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione.

Nelle more dell'adozione del citato Decreto di abilitazione dei soggetti ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell'aria, sono riconosciuti competenti l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), l'INAIL, il laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Decreto in questione prevede pesanti sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti; in particolare è stabilito l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l'esercente che non effettua la misurazione nei termini previsti.

TUTELA LAVORATRICI MADRI/COVID-19 – Indicazioni ex L. 151/01 e D.Lgs. 81/08

https://www.apiverona.it/tutela-lavoratrici-madricovid-19-indicazioni-ex-l-15101-e-d-lgs-8108/

Si ricorda che secondo le norme previste in materia di tutela della maternità, il datore di lavoro deve valutare insieme alle lavoratrici in gravidanza l'eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni lavorative, di un cambio di mansione o dell'astensione dal lavoro.

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D. Lgs. 151/01 e L. 35/2012, D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, deve anzitutto identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento.

Allo scopo integra il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare quali:

- modifica ove possibile delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento ove necessario della lavoratrice ad altra mansione non a rischio.;
- in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la ITL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La ITL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;

Il datore di lavoro deve informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

In particolare per quanto riguarda il rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

- agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
gruppo 4:un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il decreto legge 125/2020 dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, inserendo nell'allegato XLVI del d.lgs 81/2008 il virus Sars-Cov-2 - Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2. Il virus è classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori. La valutazione del rischio biologico va quindi aggiornata per tutte quelle realtà lavorative che "fanno uso" di questo agente biologico, come laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali dove i lavoratori possono essere esposti al virus per motivi professionali. Rimane invece un rischio generico, e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico, per tutte le realtà produttive dove non è presente esposizione a tale agente per motivi professionali.

Si allega una check list che può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID - Scuola, via libera ai test antigenici rapidi (tamponi naso faringei) come strumento di prevenzione, circolare Ministero Salute 29 settembre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-scuola-via-libera-ai-test-antigenici-rapidi-tamponi-naso-faringei-come-strumento-di-prevenzione-circolare-ministero-salute-29-settembre-2020/

Pubblicata dal Ministero Salute la circolare del 29 settembre 2020 prot. 314 recante "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico".

Con tale provvedimento viene evidenziata l'utilità dei testi antigenici rapidi (test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo) come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico.

La circolare chiarisce in via preliminare le differenze fra i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARSCoV-2:
3.**test molecolari o PCR**, test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus
4.**test antigenici**, test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus

5.**test sierologici tradizionali o rapidi**, test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus.

Sono analizzate le caratteristiche del test molecolare, del test antigenico e dei test salivari molecolari e antigenici.
Il test molecolare - si sottolinea - rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2; i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone.
I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato.

L'utilizzo dei test antigenici rapidi nelle scuole
Per questi motivi l'utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi rispetto a quello di porti e aeroporti, come le scuole.
L'utilizzo dei **test antigenici rapidi** è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2, diversamente dai test molecolari per i cui risultati l'intervallo di tempo utile risulta più ampio.
L'utilizzo dei test antigenici rapidi, seppure considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe anche in ambito scolastico accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19. La frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sarà infatti presumibilmente molto elevata e sarà necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di COVID-19 e per individuare rapidamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento.

In caso di sospetto diagnostico o in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, si potrà perciò ricorrere anche al test antigenico rapido.

EMERGENZA COVID 19 - Individuazione delle discipline sportive di contatto con restrizioni
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-individuazione-delle-discipline-sportive-di-contatto-con-restrizioni/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 il Decreto ministeriale di individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.

Il decreto, in vigore dal 14 ottobre c.a., stabilisce che si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al decreto stesso.

Si ricorda l'art. 1 lettera g) del DPCM 13 ottobre 2020 prevede che sia consentito lo svolgimento degli sport da contatto, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Lo stesso provvedimento stabilisce il divieto per le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO/INAIL - Nuove istruzioni per le verifiche degli apparecchi di sollevamento materiali
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoroinail-nuove-istruzioni-per-le-verifiche-degli-apparecchi-di-sollevamento-materiali/

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell' Inail ha pubblicato, in aggiornamento di quanto indicato nel 2017, un nuovo documento dal titolo "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011".

Il documento descrive in dettaglio le macchine movimento terra e i carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi e i caricatori per la movimentazione di materiali.

Inoltre, come indicato nella premessa del documento, ne illustra le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Si riporta l'indice del documento:

1. Introduzione

2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile

3. Richiesta di prima verifica periodica

4. Campo d'applicazione: macchine movimento terra
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica macchine movimento terra
4.3 Verbale di prima verifica periodica macchine movimento terra

5. Campo d'applicazione: caricatori per movimentazione di materiali
5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
5.2 Scheda tecnica caricatori per la movimentazione di materiali
5.3 Verbale di prima verifica periodica caricatori per movimentazione di materiali

6. Campo d'applicazione: carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
6.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
6.2 Scheda tecnica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
6.3 Verbale di prima verifica periodica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti

Appendice - Liste di controllo
Appendice – Documentazione

Link al documento